



COPIA

NUMERO	DATA
151	28/11/2025

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE E DEL CANONE MERCATALE PER L'ANNO 2026

L'anno **duemilaventicinque** il giorno **ventotto** del mese di **novembre** alle ore **17:02**, nella Casa Comunale, regolarmente convocati all'appello nominale risultano presenti i Signori:

N.	Cognome e Nome		Presente	Assente
1.	DESSI' ANGELO	SINDACO	Si	
2.	MELONI BIANCAROSA	VICESINDACO	Si	
3.	SCANO REBECCA	ASSESSORE	Si	
4.	TOLU LUCA	ASSESSORE	Si	
5.	RUSSO UMBERTO	ASSESSORE	Si	
6.	CASCHILI ANDREA	ASSESSORE	Si	

Presiede il sig. **ANGELO DESSI'** nella sua qualità di SINDACO.

Partecipa alla seduta ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 267/00 la Dott.ssa **MARCELLA TROPIA**, Segretario Comunale.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

premettendo che sulla proposta della presente Deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri preventivi:

PARERE TECNICO

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere Favorevole.

Data: 17/11/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Responsabile A-FIT - AREA FINANZIARIA
MONNI GIUSEPPE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

VISTO CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo num.267 del 18.08.2000, così come modificato dall'art. 3 del D.L. num. 174 del 10.10.2012, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Sarroch, 17/11/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
"A-FIT Area Finanziaria e Tributi
MONNI GIUSEPPE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

LA GIUNTA COMUNALE

Visti:

- l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 in particolare:
 - il comma 816 a mente del quale “[...] A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai Comuni, dalle Province e dalle Città Metropolitane, di seguito denominati «Enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni e delle Province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi [...]”;
 - il comma 837 a mente del quale “[...] A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 [...]”;
 - il comma 838 a mente del quale “[...] Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 [...]”;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 30/04/2021, con la quale è stato istituito, con decorrenza 1° gennaio 2021, il Canone Mercatale nel Comune di Sarroch approvando il Regolamento comunale per la disciplina del Canone Mercatale;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 30/04/2021, con la quale è stato istituito, con decorrenza 1° gennaio 2021, il Canone Unico Patrimoniale nel Comune di Sarroch approvando il Regolamento comunale per la disciplina del Canone Unico Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, così come modificato dalla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 28/12/2022;

Dato atto:

- che, ai sensi dell'art. 1, comma 819, della Legge 27 dicembre 2019, il presupposto del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è:
 - l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
 - la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove

siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;

- delle disposizioni di cui all'art. 1, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, e nello specifico:
 - quanto previsto ai commi 826 e 827, i quali disciplinano, articolandole per differenti classi demografiche e con riferimento alle ipotesi di cui al comma 819, rispettivamente la tariffa standard annua, applicabile nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per l'intero anno solare e la tariffa standard giornaliera, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per un periodo inferiore all'anno solare, dando atto che le stesse sono modificabili per perseguire le finalità di cui al comma 817;
 - quanto previsto a commi 841 e 842, i quali disciplinano, articolandole per differenti classi demografiche e con riferimento alla fattispecie di cui al comma 837, rispettivamente, la tariffa di base annuale per le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare, e alla tariffa di base giornaliera per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare;
- che la determinazione delle tariffe è demandata alla Giunta Comunale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 42, comma 2, lettera f), e dall'art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i.;
- che la popolazione residente di questo Comune, al 31 dicembre 2019, era pari a 5.243 residenti, per cui le tariffe standard e le tariffe base in commento risultano le seguenti:

Tariffa standard annuale	(art. 1, comma 826, Legge n. 160/2019)	€ 30,00
Tariffa standard giornaliera	(art. 1, comma 827, Legge n. 160/2019)	€ 0,60
Tariffa base annuale	(art. 1, comma 841, Legge n. 160/2019)	€ 30,00
Tariffa base giornaliera	(art. 1, comma 842, Legge n. 160/2019)	€ 0,60

- che l'articolo 86, comma 1, del vigente Regolamento comunale per la disciplina del Canone Unico Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai sensi dell'articolo 1, comma 836, Legge n. 160/2019, dispone che *"con decorrenza dal 1° dicembre 2021 è soppresso il servizio delle pubbliche affissioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507. Il comune garantisce l'affissione da parte degli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione un congruo numero di impianti a tal fine destinati"*;
- della proposta di deliberazione predisposta dal Funzionario Responsabile dell'Area Finanziaria e Tributi;

Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 134 del 06/11/2024 con la quale sono state approvate le tariffe del Canone Unico Patrimoniale e del Canone Mercatale per l'annualità 2025;

Ritenuto di dover procedere alla riconferma per l'annualità **2026** delle tariffe del Canone Unico Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del Canone Mercatale approvate per l'anno 2025;

Richiamati:

- l'articolo 53, comma 16 della Legge 23/11/2000, n. 388, come sostituito dall'articolo 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28/09/1998, n. 360, e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

- l'articolo 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, il quale dispone che *“gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, **non devono procedere** alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it;

Preso atto per quanto sopra esposto, che gli atti deliberativi delle tariffe del Canone Unico Patrimoniale e il Canone Mercatale **non siano assoggettati** ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

Visti:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, e ss.mm.ii.;
- il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42. (11G0160)”, e ss.mm.ii.;
- lo Statuto comunale approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 28/03/2001, modificato con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 10/07/2006;
- il Regolamento comunale di contabilità approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 22/12/2021;

Dato atto dei pareri favorevoli espressi dal Responsabile dell'Area Finanziaria e Tributi in relazione alla regolarità tecnica e contabile dell'atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000;

Ad unanimità di voti palesemente espressi,

DELIBERA

- **Di prendere atto** della premessa narrativa che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
- **Di applicare** per l'annualità **2026** del Canone Unico Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria le **tariffe vigenti per l'anno 2025** per tutte le categorie previste;
- **Di applicare** per l'annualità **2026** del Canone Mercatale le **tariffe vigenti per l'anno 2025** per tutte le categorie previste;
- **Di approvare i prospetti tariffari allegati** al presente atto (allegati “A” e “B”), del quale costituiscono parte integrante e sostanziale, e i coefficienti moltiplicatori in essi riportati;

- **Di dare atto** che le tariffe approvate hanno effetto dal **1° gennaio 2026**;
- **Di dare atto** che, qualora dovessero subentrare delle modifiche normative che avranno dei riflessi sull'applicazione del Canone per l'annualità 2025, si procederà ad una nuova deliberazione delle tariffe, da effettuarsi ai sensi dell'art. 1, comma 169, Legge n. 296/2006, entro i termini stabiliti dalla normativa statale per l'approvazione del Bilancio di previsione;
- **Di dare atto** che nel Comune di Sarroch **il servizio delle pubbliche affissioni è soppresso dal 1° dicembre 2021**, in forza di quanto disposto dall'articolo 86, comma 1, del vigente Regolamento comunale per la disciplina del Canone Unico Patrimoniale;
- **Di dare atto** che la presente Deliberazione non dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it data la natura patrimoniale e non tributaria dei due canoni;
- **Di dare mandato** al Servizio Tributi di procedere alla pubblicazione di copia della presente sul sito internet istituzionale dell'Ente;
- **Di garantire** la massima diffusione del contenuto della presente deliberazione, mediante le forme e i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.

La Giunta Comunale, con separata votazione unanime e concorde, espressa in forma palese, dichiara la presente Deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

La presente deliberazione all'atto della pubblicazione va comunicata ai capigruppo, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

**II SINDACO
DESSI ANGELO**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

**II SEGRETARIO COMUNALE
MARCELLA TROPIA**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)